CITTA' DI AIROLA

Provincia di Benevento

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 del Reg. Data 02/07/2021	Oggetto: TA.RI. (Tassa Rifiuti): Versamento per l'anno 2021 – Determinazione scadenze rate.

L'anno, il giorno due, del mese di luglio, alle ore 13,00, in Airola, nell'apposita sala di Palazzo Montevergine convocata con la prescritta modalità, si è validamente riunita la GIUNTA COMUNALE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti:

		PRESENTI
NAPOLETANO MICHELE	SINDACO	NO
INFLUENZA CARMINE ANTONIO	VICE SINDACO	SI
FALZARANO VINCENZO	ASSESSORE	SI
CAPONE ANGELINA	ASSESSORE	SI
BUONO VINCENZA	ASSESSORE	NO

Presiede INFLUENZA Carmine Antonio

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla MOSCATO, per quanto richiesto dall'art. 97, comma 4 – lett. a – D.Lgs. 267/2000 e dagli artt. 6 e 7 del Regolamento dei Controlli Interni.

LA GIUNTA

Su invito del Presidente;
Sentito il relatore: Vice Sindaco Influenza Carmine Antonio;
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Entrate Comunali n° 101 del 01.07.2021 avente ad oggetto: "TA.RI. (Tassa Rifiuti): Versamento per l'anno 2021 – Determinazione scadenze rate". **Allegato (A)**

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, come in calce trascritti;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge anche sulla richiesta di immediata eseguibilità come previsto all'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000;

DELIBERA

La proposta è approvata.

jm

E' Verbale – letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco
INFLUENZA Carmine Antonio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Carla MOSCATO

Il Responsabile

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data _____ per rimanervi gg. 15 consecutivi:

- all'Albo Pretorio on-line come prescritto dall'art. 32 – comma 1 – legge 18.6.2009 n. 69, e data comunicazione, contestualmente, ai capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____ a norma del successivo art. 125 D.Lgs. n. 267/2000.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

Airola, _____

Il Responsabile del Procedimento

Il Il Responsabile
Dott. Giuseppe Iadevaia

Allegato (A)

CITTA' DI AIROLA

Provincia di Benevento

SERVIZIO Entrate Comunali

Assessore INFLUENZA Carmine Antonio -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

n. 101 del 01/07/2021

OGGETTO: TA.RI. (Tassa Rifiuti): Versamento per l'anno 2021 – Determinazione scadenze rate.

L'ASSESSORE

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 30/06/2021 avente ad oggetto "Determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021";

Visto il Regolamento TA.RI. approvato con delibera consiliare n. 22 del 31/07/2020, modificato con delibera consiliare n. 11 del 30/06/2021, in particolare, l'**art. 29 (RISCOSSIONE)**, il quale stabilisce, tra l'altro, che "il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

- fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in *4 rate aventi cadenza bimestrali o in un'unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo*. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
- il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
- le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- in caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione

entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Dato atto che

- l'art. 6 del Decreto Legge n. 73/2021 (cd Sostegni bis), in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro, per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TA.RI. di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della TA.RI. corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;
- alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvederà con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TA.RI. e TA.RI. corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;
- i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie;
- all'attualità non è stato ancora pubblicato il decreto Ministeriale di riparto dei suddetti fondi;
- ove alla data di invio dei suddetti avvisi , non sarà ancora definita detta ripartizione e tutto quanto ad essa connesso, le riduzioni Tari sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività saranno operate a valere sulla annualità 2022;

Ritenuto dunque

- di dover fissare le scadenze delle quattro rate bimestrali per la riscossione della TA.RI., per l'anno **2021**, così come stabilito dal richiamato art. 29 del Regolamento TA.RI.;
- di stabilire, dunque, le seguenti scadenze per le rate di riscossione della TA.RI.. 2021:

  PRIMA RATA: 30 settembre 2021;
  SECONDA RATA: 30 novembre 2021;
  TERZA RATA: 30 gennaio 2022;
  QUARTA RATA: 30 marzo 2022;

- di stabilire che è facoltà del contribuente versare l'intero importo dovuto anche in unica soluzione, entro la scadenza della prima rata (30 settembre 2021);

Dato Atto che sugli importi calcolati in base alle tariffe TA.RI. 2021 è dovuto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (**TEFA**), nella misura del **5,00 per cento**;

Ritenuto di inviare ai contribuenti, unitamente all'avviso di pagamento bonario, i modelli F24 precompilati, per il pagamento in 4 (quattro) rate o in unica soluzione;

Atteso che i codici tributo per il versamento tramite F24 sono rimasti invariati rispetto a quelli del 2014, stabiliti con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2014, n. 45/E;

Visto l'art. 1, comma 166 della Legge Finanziaria n. 296/2006, con la quale viene fissato l'arrotondamento all'unità di Euro per gli importi relativi ai Tributi Locali;

Dato Atto che a tutela del contribuente è previsto che oltre alla pubblicazione della deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze all'albo on line sia pubblicato sulla home page del sito web

istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento, un avviso avente ad oggetto le scadenze Tari;

Visti il vigente Regolamento delle Entrate e l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, relativo alla potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di Entrate;

Visto Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dai Responsabili dei servizi Entrate e Finanziario;

PROPONE

- **Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;**
- **Fissare** le scadenze delle quattro rate bimestrali per la riscossione della TA.RI., per l'anno **2021**, così come stabilito dal richiamato art. 29 del Regolamento TA.RI, così come segue:

  1. **PRIMA RATA: 30 settembre 2021;**
  2. **SECONDA RATA: 30 novembre 2021;**
  3. **TERZA RATA: 30 gennaio 2022;**
  4. **QUARTA RATA: 30 marzo 2022;**

- **dare atto** che sugli importi calcolati in base alle tariffe TA.RI. 2021 è dovuto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (**TEFA**), nella misura del **5,00 per cento**;
- **stabilire** che è facoltà del contribuente versare l'intero importo dovuto anche in unica soluzione, entro la scadenza della prima rata **(30 settembre 2021);**
- **inviare** ai contribuenti, unitamente all'avviso di pagamento bonario, i modelli F24 precompilati con i codici del tributo come istituiti con risoluzione n. 45/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate, per il pagamento in 4 (quattro) rate o in unica soluzione;
- **provvedere**, oltre alla pubblicazione della deliberazione di definizione delle scadenze delle rate Tari all'albo on line, anche alla pubblicazione sulla home page del sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento, di un avviso avente ad oggetto le scadenze Tari, al fine di garantire la corretta informazione dei contribuenti;
- **dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si porta all'esame della Giunta acquisiti i pareri di cui all'art. 49, del D.Lgs. 267/2000.

Il proponente - relatore (INFLUENZA Carmine Antonio)

Il Responsabile del Procedimento Maria Concetta Marchese

Il Responsabile del Servizio Entrate Comunali esprime parere: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Maria Concetta Marchese

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

APPROVATA CON DELIBERA

n° 93 del 02-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO